

Doc 10C002 RTA rev.0

Data: 18/01/10

-COMUNE DI VILLA CORTESE-



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 MARZO 1991 E ART. 6
COMMA 1 PUNTO A) DELLA LEGGE 447 DEL 26 OTTOBRE 1995.**

Tecnico incaricato:

ing. Luigi Galbiati

tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale

(decreto reg. Lombardia n.2251 del 09/06/97)

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

INDICE

CAPITOLO I-GENERALITA'

- Art. 1-Finalità
- Art. 2-Forme di inquinamento acustico
- Art. 3-Definizioni tecniche
- Art. 4-Misurazioni e controlli

CAPITOLO II-LIMITI DEI LIVELLI DI RUMORE

- Art. 5-Classificazione del territorio comunale in zone acustiche
- Art. 6-Criterio differenziale

CAPITOLO III-INSEDIAMENTI ESISTENTI – ADEGUAMENTO AI LIMITI

- Art. 7-Piani di risanamento

CAPITOLO IV-MISURE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- Art. 8-Valutazione di impatto acustico
- Art. 9-Valutazione previsionale del clima acustico
- Art. 10-Nuovi insediamenti produttivi
- Art. 11-Pianificazione urbanistica
- Art. 12-Limiti di accettabilità
- Art. 13-Rumore prodotto dal traffico veicolare-nuovo D.P.R. n. 142 del 19 marzo 2004

CAPITOLO V-ATTIVITA' TEMPORANEE E/O TRANSITORIE

- Art. 14-Attività temporanee
- Art. 15-Autorizzazione di attività temporanee
- Art. 16-Procedura di autorizzazione delle attività temporanee
- Art. 17-Attività transitorie e relative autorizzazioni

CAPITOLO VI-ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- Art. 18-Macchine da giardino
- Art. 19-Macchine agricole
- Art. 20-Allarmi acustici
- Art. 21-Servizi di pubblica utilità

<i>Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008</i>		<i>Regolamento Tecnico di attuazione</i>
<i>Comune di Villa Cortese</i>		<i>10C002 RTA del 18/1/2010</i>

CAPITOLO VII-SANZIONI

Art. 22-Determinazione delle sanzioni amministrative

Art. 23-Sospensione, revoca, autorizzazioni

CAPITOLO VIII-DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24-Entrata in vigore

Art. 25-Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

Art. 26-Aggiornamento del P.Z.A.

Art. 27-Ordinanze contingibili ed urgenti

ALLEGATI

- 1) tabella normativa acustica nazionale e regionale
- 2) DPCM 14/11/1997 (G.U. 01/12/1997 n.280)
- 3) Decreto 16/03/1998 (G.U. 01/04/1998 n.74)
- 4) Tabella valori limite relativi alle classi
- 5) Tabella valori limite relativi al DM 1444/1968
- 6) Tabella autorizzazioni transitorie di attività e/o manifestazioni
- 7) L. 447/1995 e s.m.i. - Legge quadro sull'inquinamento acustico - Artt. 9 e 10

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

CAPITOLO I – GENERALITA’

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l’attuazione, per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, delle disposizioni in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e relativi decreti attuativi, in particolare il D.P.C.M. 14.11.1997 e D.M. 16.03.1998.

Vista anche la Legge Regionale 10/08/2001 n.13 (Norme in materia di inquinamento acustico).

2. Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dal D.G.R.L. VII/9776 del 02.07.2002 (BURL n. 29 del 15/07/2002 s.o.) ed al quale si fa esplicito riferimento.

3. Le norme presenti hanno per fine la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico, e quindi disciplinano l’esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

Art. 2

Forme di inquinamento acustico

1. Ai fini del presente regolamento, l’inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:

- a) inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all’esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all’aperto;
- b) inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all’interno di ambienti chiusi.

Art. 3

Definizioni tecniche

Le definizioni tecniche per l’attuazione del presente regolamento sono indicate nell’allegato. Esse si rifanno a quanto citato nella Delibera della Giunta Regionale Lombardia VII/9776 del 02.07.2002, contenente le linee guida per l’applicazione sul territorio regionale dei disposti del D.P.C.M. 14.11.1997 e D.M. 16.03.1998.

Art. 4

Misurazioni e controlli

1. nell’allegato al presente regolamento sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato D.M. 16.03.1998:

- a) le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l’impiego;
- b) le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;

<i>Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008</i>		<i>Regolamento Tecnico di attuazione</i>
<i>Comune di Villa Cortese</i>		<i>10C002 RTA del 18/1/2010</i>

c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.

2. Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi, mediante osservanza delle disposizioni citate al comma precedente e riportate esplicitamente e dettagliatamente nella tavola "Azzonamento acustico del territorio comunale".

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

CAPITOLO II – LIMITI DEI LIVELLI DI RUMORE

Art. 5

Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

1. L'adozione del piano di Zonizzazione Acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000
2. Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, in conformità a quanto disposto dalla tabella 1 del citato D.P.C.M. 14.11.1997.
3. I livelli massimi di rumore ammessi in ciascuna classe sono conformi a quanto disposto dalle tabelle 2 del citato D.P.C.M. 14.11.1997.
4. La delimitazione delle zone è stata eseguita su copia della cartografia esistente, in scala opportuna, utilizzando le regole predisposte nella citata delibera D.G.R.L. VII/9776.

Art. 6

Criterio differenziale

1. Per le zone non esclusivamente industriali, di cui alle classi dalla prima alla quinta dell'allegato, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili per il rumore nell'ambiente esterno, di cui allegato, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):
 - a) 5 dB(A) durante il periodo diurno, dalle ore 6:00 alle ore 22:00;
 - b) 3 dB(A) durante il periodo notturno, dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
2. La misurazione deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.
3. La norma del presente art. 6 comma 1 non vige nei casi disciplinati dal successivo Capitolo V artt.12, 13, 14 e 15.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

CAPITOLO III – INSEDIAMENTI ESISTENTI – ADEGUAMENTO AI LIMITI DI ZONA

Art. 7

Piani di risanamento

1. Le imprese provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di cui all'allegato ed alle norme stabilite dal precedente art.6 e la L.R. 13/2001 art. 10 entro i seguenti tempi:

- a) sei mesi dalla data di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica per la redazione e l'invio al Comune di una relazione tecnica di risanamento acustico;
- b) trenta mesi dalla data di entrata in vigore del P.Z.A., per la realizzazione delle opere di adeguamento.

Durante il periodo di adeguamento le imprese sono tenute al provvisorio rispetto dei limiti indicati nell'art.6 del D.P.C.M. 01.03.1991 e dalle disposizioni della L. 447/1995, e relativi decreti attuativi, salvo modifiche di legge.

2. La relazione tecnica indicante il piano di risanamento deve essere inviata al Comune il quale può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro novanta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico.

3. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 punto a) del presente articolo, in mancanza di comunicazione da parte del Sindaco, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre trenta mesi dall'entrata in vigore del P.Z.A., ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di legge e del presente regolamento. La mancata pronuncia da parte del Comune di quanto previsto al comma 2 equivale ad assenso.

4. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Comune e della Legge Regionale 13/2001 e relativi criteri stabiliti dalla Regione.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

CAPITOLO IV – MISURE DI PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 8

Valutazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 7/8313 del 08.03.2002 i seguenti soggetti :

comma 1. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall’art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

comma 2. i richiedenti il rilascio:

- di Permessi di costruire e/o D.I.A. e similari relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altro permesso o autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni delle leggi Regionali in vigore.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

Art. 9

Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3,

L. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 7/8313 del 08/03/2002:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate nell'art. 8, comma 2 della L. 447/95

Art. 10

Nuovi insediamenti produttivi

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, **comma 1.** Il Permesso di Costruire e/o similari riguardanti la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti, dovrà precisare i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dalla citata Legge Regionale 13/2001 e relativi criteri stabiliti dalla Regione Lombardia e dal Piano di Zonizzazione Acustica.

comma 2. Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

Art. 11

Pianificazione Urbanistica

comma 1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

comma 2. Qualsiasi intervento di pianificazione urbanistica deve essere programmato, collocato e progettato in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio comunale, operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

Art. 12

Limiti di accettabilità

comma 1. Il livello sonoro di valutazione, relativo all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'allegato del D.P.C.M. 14.11.1997

Art. 13

Rumore prodotto dal traffico veicolare – D.P.R. n.142 del 19 marzo 2004

comma 1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.

comma 2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'art. 10.

comma 3. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000

comma 4. Nella eventuale redazione del Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e delle delibere della G.R.L. successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

CAPITOLO V – ATTIVITA' TEMPORANEE E/O TRANSITORIE

Art. 14

Attività temporanee

comma 1. Le attività temporanee, quali cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, devono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 alla L. 447/95 e i relativi decreti applicativi ed al presente regolamento, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 4 comma 2.

Art. 15

Autorizzazione di attività temporanee

comma 1. Gli impianti, le apparecchiature, le macchine di ogni genere impiegate nelle attività temporanee di cui all'art. 12, devono essere provviste di dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore.

comma 2. Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare l'attività temporanea in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 16

Procedura di autorizzazione delle attività temporanee

comma 1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune con anticipo di almeno quindici giorni rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha necessità di utilizzare, della tipologia della sorgente sonora e del livello di emissione sonora che la stessa produce.

comma 2. Nell'istanza devono essere precisati l'ubicazione dell'attività temporanea e gli orari, diurno e/o notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione, e gli accorgimenti adottati per limitare il disturbo.

comma 3. L'unità organizzativa comunale preposta all'istruttoria del procedimento di autorizzazione verifica presso i competenti uffici comunali:

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

a) per i cantieri edili, che per le opere che con gli stessi si intendono eseguire, sia stato rilasciato il permesso di costruire o, nel caso che si tratti di opere eseguite per conto del Comune, che il richiedente sia titolare del contratto di appalto, o il proprietario;

b) per le manifestazioni, che le stesse siano state autorizzate ai fini della disciplina, se esiste, relativa alle medesime.

comma 4. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro venti giorni dalla domanda o dalla sua integrazione, qualora richiesta. Decorso inutilmente questo intervallo di tempo, l'autorizzazione si intende rilasciata.

comma 5. E' facoltà del Sindaco derogare ai termini temporali stabiliti in precedenza, in considerazione del carattere sociale e/o di pubblica utilità di talune manifestazioni.

Art. 17

Attività transitorie e relative autorizzazioni

comma 1. Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare.

comma 2. Le attività transitorie si intendono autorizzate in via generale, in tutte le zone del territorio comunale, se comunicate al Sindaco con un preavviso di almeno quindici giorni, purché rispettino orari e livelli massimi di rumore previsti nella specifica tabella.

comma 3. L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere comunicato dal Sindaco entro sette giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

comma 4. Qualora le attività transitorie di cui al comma 2 di durata giornaliera siano ripetute per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, assumendo così una forma periodica e/o ciclica nel tempo, esse sono parificate alle attività temporanee e sono quindi soggette alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 14.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

CAPITOLO VI – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 18

Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 19

Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 20

Allarmi acustici

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art. 21

Servizi di pubblica utilità

Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali, la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade e lo spezzamento neve.

<i>Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008</i>		<i>Regolamento Tecnico di attuazione</i>
<i>Comune di Villa Cortese</i>		<i>10C002 RTA del 18/1/2010</i>

Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai livelli più bassi possibili.

Per tutte le attività non descritte nei punti precedenti o non rientranti nei limiti in essi indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione.

Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

CAPITOLO VII – SANZIONI

Art. 22

Determinazione delle sanzioni

1. Vengono fissate le seguenti sanzioni di carattere amministrativo per inadempienze e mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

- a) Superamento del livello assoluto di zona
- b) Superamento del livello differenziale
- c) Superamento del livello assoluto di zona e del livello differenziale
- d) Mancata richiesta di autorizzazione all'inizio attività e/o manifestazione temporanea
- e) Inizio attività e/o manifestazione temporanea senza autorizzazione ma in presenza della richiesta della stessa.
- f) Attività e/o manifestazione temporanea effettuata in orari non consentiti
- g) Utilizzazione di macchinari attrezzature da giardino in orari non consentiti o per periodi più lunghi
- h) Mancata presentazione di relazione tecnica di cui art. 7, comma 1

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 10 della **Legge 447/95**, trasformate in euro.

Art. 23

Sospensione, revoca, autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Entrata in vigore

comma 1. Il presente regolamento entra in vigore esplette le procedure previste dallo statuto comunale.

Art. 25

Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

comma 1. Il presente regolamento sostituisce le precedenti revisioni e/o regolamentazioni comunali relativi a disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Art. 26

Aggiornamento del P.Z.A.

comma 1. Il piano di Zonizzazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

comma 2. Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari,

realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.

comma 3. Al fine di aggiornare, modificare e integrare il P.Z.A. e relativo Regolamento in modo coerente, potrà essere costituita apposita commissione, con il compito di riunirsi con cadenza prestabilita.

Art. 27

Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

<i>Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008</i>		<i>Regolamento Tecnico di attuazione</i>
<i>Comune di Villa Cortese</i>		<i>10C002 RTA del 18/1/2010</i>

ALLEGATI

- 1) tabella normativa acustica nazionale e regionale
- 2) DPCM 14/11/1997 (G.U. 01/12/1997 n.280)
- 3) D.M. 16/03/1998 (G.U. 01/04/1998 n.74)
- 4) Tabella valori limite relativi alle classi
- 5) Tabella valori limite relativi al DM 1444/1968
- 6) Tabella autorizzazioni transitorie di attività e/o manifestazioni
- 7) L. 447/1995 e s.m.i. - Legge quadro sull'inquinamento acustico - Artt. 9 e 10

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

ALLEGATO 1

tabella normativa acustica nazionale e regionale

LEGGE 26 Ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
DECRETO 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
D.P.C.M. 18 settembre 1997: Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
D.P.C.M. 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.P.C.M. 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496: Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili
D.P.C.M. 19 dicembre 1997: Proroga dei termini Per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature di controllo e di registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997
DECRETO 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico
D.P.C.M. 31 marzo 1998 : Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426 pubblicata il 14/12/98 : "Nuovi interventi in campo ambientale." Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 291 di Lunedì, 14 dicembre 1998
D.P.R. 18 novembre 1998, n.459 ; G.U. del 4 gennaio 1999. Regolamento per l'Inquinamento acustico da traffico ferroviario.
D.M.31 ottobre 1997; Metodologia di misura del rumore aeroportuale.
D.P.R. 11 dicembre 1997, n.496; Regolamento per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.
D.M Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000; G.U. 5 dicembre 2000. Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
Legge Regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001, "Norme in materia di inquinamento acustico".
Delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/9776, BUR del 15/07/02, "Criteri tecnici per la predisposizione della Classificazione Acustica del territorio comunale"
D.P.R. 30 marzo 2004 n.142, Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

ALLEGATO 2

D.P.C.M. 14 novembre 1997 (G.U. 01.12.97 N. 280)

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 20 marzo 1997; Considerata la necessità di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione europea;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'Art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'Art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h);

comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4, comma 1, lettera a) e dell'Art. 6, comma 1, lettera a), della legge

26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2.

Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione, definiti all'Art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3.

Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4.

Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5

Infrastrutture dei trasporti

1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6.

Valori di attenzione

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, da eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7.

Valori di qualità

1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto.

Art. 8.

Norme transitorie

1 In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

2 Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 14 novembre 1997

ALLEGATI: ...omissis ...

Il presente documento ha carattere informativo.

Gli utilizzatori sono pertanto invitati a fare sempre e comunque riferimento al documento originale.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

ALLEGATO 3

DECRETO 16 marzo 1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

G. U. Serie Generale n. 76 del 01/04/1998

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CONI MINISTRI DELLA SANITÀ, DEI LAVORI PUBBLICI, DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, comma 1 lettera c) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;

Considerata la necessità di armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto

DECRETA

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera c) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Per quanto non indicato nell'allegato A del presente Decreto di cui costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2

Strumentazione di misura

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 della EN 60651/1994 e una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0.5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

Art. 3

Modalità di misura del rumore

1. I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono indicati nell'allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. I criteri e le modalità di misura del rumore stradale e ferroviario sono indicati nell'allegato C al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
3. Le modalità di presentazione dei risultati delle misure sono riportati nell'allegato D al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 16 marzo 1998

p. Il Ministro dell'Ambiente

CALZOLAIO

p. Il Ministro della Sanità BETTONI BRANDANI

Il Ministro dei Lavori Pubblici

COSTA

p. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

ALBERTINI

Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

BERSANI

Allegato A

DEFINIZIONI

1. *Sorgente specifica*: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico

2. *Tempo a lungo termine (TL)*: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo.

3. *Tempo di riferimento (TR)*: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

4. *Tempo di osservazione (TO)*: è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

5. *Tempo di misura (TM)*: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno

6. *Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A"*: LAS, LAF, LAI: esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata A L_{pA} secondo le costanti di tempo slow, fast, impulse.

7. *Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax*: esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva A e costanti di tempo slow, fast, impulse.

8. *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"*: valore del livello di pressione sonora ponderata A di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo

omissis

dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ; $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata A del segnale acustico in Pascal (Pa); $p_0 = 20 \mu Pa$ è la pressione sonora di riferimento.

9. *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq,TL)*: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito:

a. al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione

omissis

Essendo N i tempi di riferimento considerati.

b. al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata L_{pA} risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:

omissis

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

Dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell' i -esimo Tr. E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

10. Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL)

11. *Livello di rumore ambientale (LA)*: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1. nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM

2. nel caso di limiti assoluti è riferito a TR

12. *Livello di rumore residuo (LR)*: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

13. *Livello differenziale di rumore (LD)*: differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR):

14. *Livello di emissione*: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

15. *Fattore correttivo (Ki)*: è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive,

tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

- per la presenza di componenti impulsive $KI = 3$ dB

- per la presenza di componenti tonali $KT = 3$ dB

- per la presenza di componenti in bassa frequenza $KB = 3$ dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

16. *Presenza di rumore a tempo parziale*: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$ deve essere diminuito di 3 Db(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ deve essere diminuito di 5 Db(A).

17. *Livello di rumore corretto (LC)*: è definito dalla relazione:

Allegato B

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE

1 Generalità

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

1. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A nel periodo di riferimento ($LA_{eq,TR}$)

omissis

può essere eseguita

a. per integrazione continua

Il valore di $LA_{eq,TR}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;

b. con tecnica di campionamento.

Il valore $LA_{eq,TR}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A

relativo agli interventi del tempo di osservazione (T_0). Il valore di $LA_{eq,TR}$ è dato dalla relazione:

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

omissis

3 La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

4 Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

5 Misure all'interno di ambienti abitativi.

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

6 Misure in esterno.

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

7 Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

8 Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento:

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

- l'evento è ripetitivo;
- la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB;
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il tempo di misura Lm

L'accertata presenza di componenti impulsive nel rumore implica che il valore di LAeq,TR viene incrementato di un fattore correttivo KI così come definito al punto 15 dell'allegato A.

10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonal (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz.

Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 dell'allegato A, soltanto

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO266:1987.

11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rivela la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB così come definita al punto 15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

Allegato C

1. Metodologia di misura del rumore ferroviario.

Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario e nelle condizioni meteorologiche di cui al punto 7 dell'allegato B. Il microfono, dotato di una cuffia antivento ed orientato verso la sorgente di rumore, deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da terra pari a 4 m. Il misuratore di livello sonoro deve essere predisposto per l'acquisizione dei livelli di pressione sonora con costante di tempo "Fast" e consentire la determinazione dell'orario di inizio, del valore del livello di esposizione sonora LAE e del profilo temporale LAF(t) dei singoli transiti dei convogli.

Per una corretta determinazione dei livelli di esposizione, occorre che i valori di LAFmax siano almeno 10 dB(A) superiori al livello sonoro residuo.

Il tempo di misura TM deve essere non inferiore a 24 h.

La determinazione dei valori LAeq,TR deve essere effettuata in base alla relazione seguente

omissis

dove:

TR è il periodo di riferimento diurno o notturno;

n è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR;

k = 47,6 dB(A) nel periodo diurno (06 - 22) e k = 44,6 dB(A) nel periodo notturno (22 - 06).

Sulla base dell'orario in cui si è verificato l'evento e dall'esame dei profili temporali devono essere individuati gli eventi sonori non attribuibili al transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni accidentali.

I valori di LAE corrispondenti a transiti di convogli ferroviari invalidati da eventi eccezionali devono essere sostituiti dal valore medio aritmetico di LAE calcolato su tutti i restanti transiti.

Ai fini della validità del valore di LAeq,TR il numero di transiti di convogli ferroviari invalidati da altri fenomeni rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n.

Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori di LAE nel punto di misurazione, ovvero se il numero di transiti invalidati è superiore al 10% del numero totale n, si deve applicare una metodologia basata sulla misurazione in un punto di riferimento PR posto in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria e in condizioni di campo sonoro libero.

Nel punto PR le misurazioni devono avvenire su un tempo TM non inferiore a 24 h ed i valori di LAE misurati in PR devono essere correlati ai corrispondenti valori misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti per ognuno dei binari presenti.

Per ciascun binario sarà determinata la media aritmetica delle differenze dei valori LAE misurati in PR e nel punto di ricezione.

Tale valore medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto di ricezione, deve essere sottratto al valore LAeq,TR determinato nel punto PR.

Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di ricezione si determina mediante la relazione:

omissis

essendo m il numero dei binari.

2. Metodologia di misura del rumore stradale.

Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocausalità, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana.

In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato A per ogni ora su tutto l'arco delle 24 h: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato A ottenuti si calcola:

a. per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;

b. i valori medi settimanali diurni e notturni.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore più elevati e la quota d'atterra del punto di misura deve essere pari a 4 m.

In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.

I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della Legge 26 ottobre 1997 n. 447.

Allegato D

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- a. data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- b. tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
- c. catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, e del certificato di verifica della taratura;
- d. i livelli di rumore rilevati;
- e. classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- f. le conclusioni;
- g. modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- h. elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- i. identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

Il presente documento ha carattere informativo.

Gli utilizzatori sono pertanto invitati a fare sempre e comunque riferimento al documento originale.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

ALLEGATO 4 - TABELLA

D.P.C.M. 14.11.1997

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE ($L_{eq}(A)$) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

<i>Limiti massimi (L_{eq} in dB(A))</i>			
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento		individuazione delle classi
	Diurno	Notturno	
I - Aree particolarmente protette	50	40	ral 1000
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45	ral 1200
III - Aree di tipo misto	60	50	ral 1012
IV - Aree di intensa attività umana	65	55	ral 1027
V - Aree prevalentemente industriali	70	60	ral 8800
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70	- non attiva

- **CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE**

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

- **CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**

Aree urbane interessate principalmente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

- **CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO**

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

- **CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA**

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

- **CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

- **CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

ALLEGATO 5 – TABELLA

VALORI LIMITE RELATIVI AL DM 1444/1968

ZONIZZAZIONE LIMITE DIURNO Leq(A) dB(A) LIMITE NOTTURNO Leq(A) dB(A)

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 65 55

Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 60 50

Zona esclusivamente industriale 70 70

* Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 02.04.1968, n. 1444.

ALLEGATO 6– TABELLA

AUTORIZZAZIONI TRANSITORIE DI ATTIVITÀ E/O MANIFESTAZIONI DI DURATA NON SUPERIORE AD UN GIORNO. LIVELLI MASSIMI AMMESSI

TIPO DI ATTIVITÀ	ORARIO		LIVELLO EQUIVALENTE MAX CONSENTITO dB(A)
	FERIALI	FESTIVI	
Cantieri edili e simili	07:00-12:30 13:30-19:00	08:00-12:30 13:30-19:00	80(*)
Pubblicità tramite mezzi mobili e simili	9:30-12:00 14:30-20:00	9:30-12:00 16:00-20:00	80(*)
Avvisi Pubblica Amministrazione con carattere di urgenza e tramite mezzo mobile	Sempre ammessi	Sempre ammessi	80(*)
Manifestazioni politiche sindacali e simili, celebrazioni religiose	9:00-13:00 16:00-24:00	9:00-13:00 16:00-24:00	85(*)
Manifestazioni cinematografiche, musicali, sagre, fiere e altre manifestazioni ricreative e del tempo libero e simili all'aperto	9:00-13:00 14:00-24:00	9:00-13:00 14:00-24:00	85(*)

(*) Il livello equivalente deve essere misurato posizionando lo strumento all'interno dell'edificio abitativo, a finestre aperte, secondo le modalità di cui all'Allegato B punto 3.2 del presente regolamento senza la misurazione del livello differenziale.

Zonizzazione acustica del territorio Rev.2008		Regolamento Tecnico di attuazione
Comune di Villa Cortese		10C002 RTA del 18/1/2010

ALLEGATO 7

L. 447/1995 e s.m.i. - Legge quadro sull'inquinamento acustico Artt. 9 e 10

9. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

10. Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. *(comma così modificato dall'articolo 11 della legge 25 giugno 1999, n. 205 sulla depenalizzazione)*

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.